



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 353 DEL 13 marzo 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 10 e 11 marzo 2001 – Quinta giornata ritorno

Atalanta-Milan 1-1
Bologna-Lazio 2-0
Internazionale-Verona 2-0
Juventus-Reggina 1-0
Lecce-Udinese 2-1
Parma-Bari 4-0
Perugia-Fiorentina 2-2
Roma-Brescia 3-1
Vicenza-Napoli 2-0.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 12 e 13 marzo 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 70

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 10 e 11 marzo 2001 – Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 50.000.000 con diffida : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato tre razzi, dei quali uno sul terreno di giuoco e gli altri due contro un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari: tale lancio determinava una situazione di rischio per l'incolumità delle persone presenti, resa evidente da un pericoloso ondeggiamento e spostamento di coloro che si trovavano prossimi alla zona di arrivo del razzo; per aver ripetuto identico comportamento al 45° del secondo tempo, con modalità ed effetti analoghi; **sanzione determinata in applicazione dell'art.6 ter, commi 1 e 3 C.G.S.**; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 40.000.000 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori avversari; per avere, al 12° e al 21° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno, così provocando in entrambe le occasioni un'interruzione del giuoco onde consentire la rimozione degli oggetti; per avere, al 25° e al 27° del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario; sanzione determinata, quanto al primo episodio, **in applicazione dell'art.6 bis, commi 2 e 5 C.G.S.**; recidiva specifica per tutti gli episodi ad eccezione dell'ultimo..

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno, che cadeva ad alcuni metri di distanza da un calciatore; per aver ripetuto identico lancio, al 36° del primo tempo; recidiva.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori esposto, per alcuni minuti nel corso del primo tempo, uno striscione contenente espressioni offensive nei confronti di tesserati della società avversaria; per aver fatto esplodere, al 19° del primo tempo, con notevole fragore un petardo all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori esposto per tutto il corso della gara, uno striscione di rilevanti dimensioni contenente espressione offensiva nei confronti delle forze dell'ordine; recidiva.

Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. **VICENZA** per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti della società avversaria; recidiva.

Soc. VERONA:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del Quarto ufficiale che:

al 43° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Verona intonavano un coro di inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; nell'immediatezza, il coro era seguito da una manifestazione di opposto significato, espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società;

visto l'art. 6 bis comma 2 C.G.S.,

dichiara

la non punibilità della Soc. **Verona**, a titolo di responsabilità oggettiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COUTO Fernando (Lazio): perchè, al 43° del primo tempo, colpiva un avversario con una gomitata al volto.

MAZZOLA Sandro (Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

PETRUZZI Fabio (Brescia): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

APOLLONI Luigi (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BRESSAN Mauro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAZ Cristian Lionel (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

FALCONE Giulio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MIHAILOVIC Sinisa (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

STOVINI Lorenzo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZEBINA Jonathan (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

INZAGHI Filippo (Juventus).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

FAVALLI Giuseppe (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

STERCHELE Giorgio (Vicenza).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

BREVI Ezio (Reggina).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BACHINI Jonathan (Brescia)
CALORI Alessandro (Brescia)
CARDONE Giuseppe (Vicenza)
FERRON Fabrizio (Verona)
INNOCENTI Duccio (Bari)
QUIROGA Facundo (Napoli)
TROISE Emanuele (Napoli)
VICARI Salvatore (Reggina).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BALLERI David (Lecce)
HELVEG Thomas (Milan)
MAMEDE Jose' (Reggina).

SECONDA SANZIONE

ASSUNCAO Dos Santos Marcos (Roma)
CVITANOVIC Mario (Verona)
LORENZI Stefano (Atalanta)
MARCOLIN Michele (Bari)
MOZART Santos Batista (Reggina)
TORRISI Stefano (Parma).

PRIMA SANZIONE

EDMUNDO ALVES De Souza Neto (Napoli)
SERENA Michele (Internazionale)
SOGLIANO Sean (Perugia).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PADALINO Pasquale (Bologna)
VUGRINEC Davor (Lecce).

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

COLOMBA Franco (Reggina): perchè, subito dopo la conclusione della gara, proferiva nei confronti dell'Arbitro frasi contenenti espressioni ingiuriose ed irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 1.500.000

MONDONICO Emiliano (Napoli): perchè, al 37° del secondo tempo, manifestava platealmente con un gesto del braccio il proprio dissenso rispetto ad una decisione dell'Arbitro, al quale peraltro presentava le sue scuse, subito dopo la conclusione della gara; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 23 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro